

Il diritto dei supplenti ATA al completamento d'orario non si realizza frazionando i posti a tempo pieno

(a cura di Carmelo Rollini – Agrigento 19 febbraio 2005)

L'ordinanza che si commenta affronta una questione interpretativa della norma regolamentare che consente il completamento d'orario ai supplenti ATA già nominati per un numero di ore inferiore all'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nello specifico, si trattava di un assistente amministrativo nominato per diciotto ore settimanali che erano residue in conseguenza della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro di un dipendente di ruolo.

I riferimenti normativi si rinviengono nell'art.4 del D.M.n.430/2000(*), recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, per il personale docente nella disposizione analoga di cui all'art. 4 del D.M. 25 maggio 2000.

La questione ha una certa rilevanza, tanto che è stata posta dalle organizzazioni sindacali all'attenzione del Ministero nel corso di incontri su problematiche in materia di conferimento delle supplenze al personale ATA.

Per quanto risulta da fonte sindacale, il MIUR avrebbe assicurato l'emanazione di una nota di chiarimento agli Uffici scolastici territoriali, nel senso che il diritto al completamento d'orario sarebbe esercitabile per le disponibilità successive anche su posti interi che, a tal fine, dovrebbero essere frazionati.

Tuttavia, non essendo ancora pervenuta la preannunciata circolare di chiarimento, non sembrerebbero superate le perplessità sulla corretta interpretazione della norma, mentre il criterio della non frazionabilità trova adesso conferma nella pronuncia del Tribunale di Agrigento; tale pronuncia è motivata da considerazioni sulle esigenze organizzative dell'Amministrazione, che imporrebbero di assumere come regola generale l'unitarietà delle prestazioni di lavoro e come eccezione, inevitabilmente connessa alla disciplina del c.d. *part-time*, la nomina di supplenti su frazione di posto.

Oltre a ciò, una chiave di lettura in favore della tesi interpretativa seguita dal CSA e dal Tribunale di Agrigento si rinviene nell'ordinanza ministeriale n.446 del 23luglio 1997 – recante disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola – che all'art.10,3° comma, così recita: *Relativamente al personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, la costituzione, in una medesima istituzione scolastica, di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativo allo stesso ruolo educativo o profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, della cui disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Secondo il medesimo principio, i posti così ricostituiti, rimasti vacanti dopo le operazioni predette, saranno disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale a tempo pieno.*

In conclusione, poiché prevale il principio di ricostituire le frazioni di posto in corrispondenti posti a tempo pieno, non sembra legittima l'operazione inversa, ossia il frazionamento dei posti al fine di soddisfare le aspettative degli aspiranti a supplenza e contravvenendo alle esigenze organizzative dell'amministrazione.

(*) Si riporta il testo dell'art.4, comma 1, citato: “ *L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.*”